



CODICE CIVILE

Art. 314/28 c.c.

Certificati anagrafici

Salvi i casi in cui per legge e' richiesta la copia integrale dell'atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con, la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternita' o alla maternita' del minore e dell'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 314/25.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 giugno 1983 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	III — Dell'adozione speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-314-28-certificati-anagrafici/versione/17>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it